

N. R.G. 20906/2014 cui sono state riunite le cause: RG 20936/14; 20941/14; 20942/14; 20984/14;
20985/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] presidente
dott.ssa [REDACTED] giudice
dott. [REDACTED] giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 20906/2014 cui sono state riunite le cause r.g. 20936/14;
20941/14; 20942/14; 20984/14; 20985/14 promossa da:

U [REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Con l'avv. [REDACTED];

CURATELA EREDITA' GIACENTE G [REDACTED] B [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED];

G [REDACTED] M [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Con l'avv. [REDACTED];

I [REDACTED] F [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Con l'avv. [REDACTED];

D [REDACTED] C [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Con l'avv. [REDACTED];

M [REDACTED] T [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Con l'avv. [REDACTED];

ATTORI OPPONENTI

contro



U [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

P [REDACTED] SPA – (C.F. [REDACTED]) quale mandataria di O [REDACTED]

[REDACTED] SRL (C.F. [REDACTED])

Con l'avv. [REDACTED];

INTERVENUTA

oggetto: fideiussione omnibus;

conclusioni: come da fogli depositati in telematico secondo quanto specificato all'udienza di p.c.

Per U [REDACTED] C [REDACTED]

I. In via concorrente e/o alternativa, per ciascuno e tutti i motivi dedotti da parte opponente:

1. accertare e dichiarare la nullità del Mutuo e della Fideiussione ai sensi degli artt. 1418, comma 1, c.c. e 38 del Testo Unico Bancario;
2. accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. previo rilievo della nullità e inefficacia dell'art. 6 della Fideiussione ai sensi dell'art. 1375 c.c. e/o degli artt. 2, comma 3, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 101, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
3. accertare e dichiarare l'estinzione della Fideiussione ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
4. accertare e dichiarare l'illegittimità e contrarietà a buona fede della condotta serbata da U [REDACTED] S.p.A. e suoi danti causa nella concessione del credito alla debitrice principale e il grave inadempimento di U [REDACTED] S.p.A. alla Fideiussione;
5. accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'apposizione, da parte della convenuta opposta, nel testo della Fideiussione, di clausole nulle e inefficaci (tra cui gli articoli 6, 7, 8 e 9) ai sensi dell'art. 1375 c.c. e degli artt. 2, comma 3, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e 101, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e dichiarare per l'effetto la nullità della Fideiussione;
6. accertare e dichiarare la nullità dell'art. 9 della Fideiussione invocato da U [REDACTED] S.p.A. per contrasto con l'art. 1956, comma 2, c.c.;
7. accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7 della Fideiussione invocato da U [REDACTED] S.p.A. per contrasto con l'art. 1341 c.c.; 8. ove occorrer possa, accertare e dichiarare che il Sig. U [REDACTED] C [REDACTED] per effetto della transazione conclusa tra U [REDACTED] S.p.A. e il Sig. D [REDACTED] C [REDACTED] della quale U [REDACTED] C [REDACTED] come da dichiarazione negoziale prodotta con l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. depositata 7 novembre 2017 (cfr. doc. 54), ha dichiarato ad ogni effetto negoziale di voler profittare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1304, primo comma, c.c., nulla più deve a U [REDACTED] S.p.A. essendo venuto meno



l'intero assertedo debito; in subordine, laddove la transazione non fosse ritenuta vertere sull'intero debito, determinare l'importo dovuto dal Sig. C [REDACTED] detraendo l'intera quota di debito solidale di pertinenza del Sig. D [REDACTED] C [REDACTED] e pari a non meno di 1/6 del complessivo importo vantato da U [REDACTED] S.p.A.; dichiarare in ogni caso che il Sig. C [REDACTED], per effetto della transazione intervenuta tra il Signor C [REDACTED] e U [REDACTED] S.p.A. e dello scioglimento del vincolo di solidarietà, non è obbligato verso U [REDACTED] S.p.A. oltre la quota di asserita propria responsabilità e non più in via solidale unitamente gli altri confideiussori per il residuo assertedo debito.

Per l'effetto, per ciascuno e tutti i titoli sopra esposti o con ogni miglior formula che il Tribunale vorrà adottare:

9. accertare e dichiarare che il Sig. U [REDACTED] C [REDACTED] nulla deve a U [REDACTED] S.p.A. in virtù della Fideiussione, respingendo la domanda svolta da U [REDACTED] S.p.A. in via monitoria;

10. dichiarare nullo e revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, condannando U [REDACTED] S.p.A. alla restituzione in favore dell'attore di quanto eventualmente dallo stesso pagato in forza del predetto decreto;

II. accertato e dichiarato il grave inadempimento di U [REDACTED] S.p.A. alla Fideiussione e, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per le ragioni esposte nell'atto di opposizione, condannare U [REDACTED] S.p.A. a risarcire al Sig. U [REDACTED] C [REDACTED] i danni tutti patiti e a patirsi a causa delle condotte di U [REDACTED] S.p.A. descritte nell'atto di citazione in opposizione; operare eventualmente la compensazione fra quanto dovuto all'attore opponente a tali titoli e quanto fosse eventualmente riconosciuto spettante alla convenuta, revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e condannando la convenuta al pagamento della differenza accertata come spettante all'attore;

III. ordinare, ai sensi dell'art. 2884 c.c., la cancellazione delle ipoteche iscritte da U [REDACTED] S.p.A. sui beni immobili del Sig. U [REDACTED] C [REDACTED] a cura e spese dell'opposta; condannare U [REDACTED] S.p.A., ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. U [REDACTED] C [REDACTED] a causa dell'iscrizione di ipoteca giudiziale sui propri beni e dell'eventuale esecuzione nei suoi riguardi.

In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui la Fideiussione fosse ritenuta valida ed efficace e fosse accolta in tutto o in parte la domanda di U [REDACTED] S.p.A., previa ove occorrente autorizzazione alla chiamata in causa e alla proposizione di domanda nei confronti degli altri fideiussori, come da istanza svolta nell'atto di citazione (conclusione preliminare n. I):

IV. condannare i Sig.ri M [REDACTED] T [REDACTED], G [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED], G [REDACTED] B [REDACTED] e D [REDACTED] C [REDACTED], in via di regresso ai sensi dell'art. 1954 e, eventualmente, dell'art. 1299, comma 2, c.c., per quote uguali tra loro, a pagare al Sig. U [REDACTED] C [REDACTED] qualsiasi somma che questi avesse a pagare a U [REDACTED] S.p.A. in forza della Fideiussione, dedotta la quota di asserita pertinenza dell'attore, il tutto oltre agli interessi dal dovuto fino al saldo effettivo, la rivalutazione monetaria e le successive occorrente.



In ogni caso:

V. respingere ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti del Sig. U [REDACTED] C [REDACTED] da U [REDACTED] S.p.A. nonché dagli altri fideiussori.

VI. Con l'integrale rifusione delle spese processuali.

VII. In via istruttoria: come da foglio di p.c. del 18.3.2022

Per G [REDACTED] M [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Brescia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO

- annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data

14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti;

- accertare e dichiarare la violazione, da parte di U [REDACTED] S.p.A., dell'art. 1956 comma 1 cod. civ., avendo la stessa U [REDACTED] S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita [REDACTED] s.r.l., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, per l'effetto

- dichiarare l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra G [REDACTED] M [REDACTED] in data 10.11.2006 per un importo di € 38.000.000,00 nell'interesse della [REDACTED] ora fallita, ed in favore della [REDACTED], oggi U [REDACTED] S.p.A., con la conseguente liberazione dell'attrice opponente per le tutte obbligazioni garantite, in forza del predetto contratto di fideiussione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal

Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, non sussistendo alcun diritto di credito in capo alla U [REDACTED] S.p.A. nei confronti della sig.ra G [REDACTED] M [REDACTED] quale garante della [REDACTED] ora fallita, per i motivi meglio esposti in narrativa;

- accogliere la presente opposizione, in quanto fondata su prova scritta e conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla U [REDACTED] S.p.A. con l'istanza monitoria in quanto infondata in fatto e diritto;

- respingere le domande di manleva formulate dai sigg.ri U [REDACTED] C [REDACTED] e D [REDACTED] C [REDACTED] essendo inammissibili ed infondate in fatto e diritto.

NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE

- accertare e dichiarare la violazione, da parte della U [REDACTED] S.p.A., dei doveri di correttezza e buona fede, ex art 1956 c.c., nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con la sig.ra G [REDACTED] M [REDACTED], nella sua qualità di fideiussore della [REDACTED] ora fallita;



- accertare e dichiarare l'inadempimento della U [REDACTED] S.p.A., alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra G [REDACTED] M [REDACTED] nell'interesse della [REDACTED], ora fallita,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte di U [REDACTED] S.p.A., alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, del nominativo della sig.ra G [REDACTED] M [REDACTED] quale coobbligata per l'esposizione debitoria della [REDACTED];
- condannare U [REDACTED] S.p.A., ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni diretti subiti dalla sig.ra G [REDACTED] M [REDACTED] nella misura di € 7.000.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equo liquidarsi, per i motivi meglio esposti nella parte in narrativa;
- ordinare a U [REDACTED] S.p.A., a propria cura e spese, di provvedere alla cancellazione del nominativo della sig.ra G [REDACTED] M [REDACTED] dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

Con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori

Avv. [REDACTED] che si dichiarano antistatari.

Per M [REDACTED] T [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Brescia, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:

Nel merito:

- annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti;
- accertare e dichiarare la violazione, da parte di U [REDACTED] S.p.A., dell'art. 1956 comma 1 cod. civ., avendo la stessa U [REDACTED] S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita [REDACTED] s.r.l., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, per l'effetto
- dichiarare l'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. M [REDACTED] T [REDACTED] in data 10.11.2006 per un importo di € 38.000.000,00 nell'interesse della [REDACTED], ora fallita, ed in favore della [REDACTED], oggi U [REDACTED] S.p.A., con la conseguente liberazione dell'attore opponente per le tutte obbligazioni garantite, in forza del predetto contratto di fideiussione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, non sussistendo alcun diritto di credito in capo alla U [REDACTED] S.p.A. nei confronti del sig. M [REDACTED] [REDACTED] quale garante della [REDACTED] ora fallita;



- accogliere la presente opposizione, in quanto fondata su prova scritta e conseguentemente rigettare la domanda proposta dalla U [REDACTED] S.p.A. con l'istanza monitoria in quanto infondata in fatto e diritto;
- respingere le domande di manleva formulate dai sigg.ri U [REDACTED] C [REDACTED] e D [REDACTED] C [REDACTED] essendo inammissibili ed infondate in fatto e diritto.

Nel merito

In via riconvenzionale

- accertare e dichiarare la violazione, da parte della U [REDACTED] S.p.A., dei doveri di correttezza e buona fede, ex art 1956 c.c., nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con il sig. M [REDACTED] T [REDACTED], nella sua qualità di fideiussore della [REDACTED], ora fallita;
- accertare e dichiarare l'inadempimento della U [REDACTED] S.p.A., alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. M [REDACTED] [REDACTED] nell'interesse della [REDACTED], ora fallita,
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte di U [REDACTED] S.p.A., alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, del nominativo del sig. M [REDACTED] T [REDACTED] quale coobbligato per l'esposizione debitoria della [REDACTED]
- condannare la U [REDACTED] S.p.A., ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni diretti subiti dal sig. M [REDACTED] [REDACTED] nella misura di € 14.000.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equo liquidarsi;
- ordinare alla U [REDACTED] S.p.A., a propria cura e spese, di provvedere alla cancellazione del nominativo del sig. M [REDACTED] T [REDACTED] dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia in via istruttoria: come da foglio di p.c.

Con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore

[REDACTED] che si dichiara antistatario.

Per la curatela dell'eredità giacente di G [REDACTED] B [REDACTED]

in via principale e/o nel merito: A) annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti; B) accertare e dichiarare 1) la violazione, da parte di U [REDACTED] S.p.A., dell'art. 1956 comma 1 cod. civ., avendo la stessa U [REDACTED] S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita [REDACTED] s.r.l., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, 2) accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inadempimento e contrarietà norme di legge ed a buona fede della condotta tenuta dalla U [REDACTED] s.p.a. per l'effetto:

a) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità del mutuo e della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., sottoscritta dal sig. B [REDACTED] G [REDACTED] in data 10.11.2006 con la



conseguente liberazione dell'odierna eredità giacente del sig. B. G. da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione;

b) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. B. G. con la conseguente liberazione dell'eredità giacente del sig. B. G. da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1957, cod. civ., stante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa dalla banca, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 6 della Fideiussione in quanto contraria all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge;

c) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. B. G. ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'eredità giacente del sig. B. da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione;

d) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. B. G. ex art. 1419 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'eredità giacente del *de cuius* da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia degli artt. 6, 7, 8 e 9 della Fideiussione in quanto contrarie all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge, in quanto violative della Legge 287/1990 e delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza e mercato e, quindi, contrastanti con norme inderogabili di ordine pubblico economico internazionale e comunitario, e, per l'effetto, annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto rigettando, in ogni caso, tutte le domande e le conclusioni avanzate dalla convenuta opposta poiché decedute e/o prescritte, illegittime ed infondate in fatto e/o in diritto nonché sfornite di supporto probatorio;

e) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità degli artt. 6, 7, 8 e 9 della Fideiussione sottoscritta dal sig. B. G. in quanto contrarie all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge, in quanto violative della Legge 287/1990 e delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza e mercato e, quindi, contrastanti con norme inderogabili di ordine pubblico economico internazionale e comunitario, e, per l'effetto, annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto rigettando, in ogni caso, tutte le domande e le conclusioni avanzate dalla convenuta opposta stante l'intervenuta estinzione, decadenza e/o prescrizione dell'azione promossa dalla banca ex art. 1957 cod. civ., ovvero poiché illegittime ed infondate in fatto e/o in diritto nonché sfornite di supporto probatorio;

f) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, non sussistendo, in ogni caso, alcun diritto di credito in capo alla U. S.p.A. nei confronti del sig. B. G. quale garante della ora fallita.



Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, conclusioni ed eccezioni proposte nei confronti dell'odierno esponente dalla convenuta opposta e dalle altre parti in causa per tutti i motivi indicati in atti o stabilire il minor importo eventualmente dovuto alla luce delle risultanze di causa;

in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettare le istanze formulate in via principale, per effetto della transazione conclusa tra U [REDACTED] s.p.a. e C [REDACTED] D [REDACTED], si dichiara di volerne usufruire ex art. 1304, comma 1° cod. civ. con conseguente venir meno dell'intero debito vantato dall'ingiungente; in ulteriore subordine, determinare il minor importo eventualmente dovuto dall'esponente, detraendo l'intera quota di debito di pertinenza del sig. C [REDACTED] D [REDACTED];

in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare la violazione, da parte della U [REDACTED] S.p.A., dei doveri di correttezza e buona fede, ex art 1956 c.c., nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con il sig. B [REDACTED] G [REDACTED], nella sua qualità di fideiussore della [REDACTED], ora fallita; b) accertare e dichiarare l'inadempimento della U [REDACTED] S.p.A., alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di fideiussione sottoscritto dal sig. B [REDACTED] G [REDACTED] nell'interesse della [REDACTED], ora fallita; c) accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte di U [REDACTED] S.p.A., alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, del nominativo del sig. B [REDACTED] G [REDACTED] quale coobbligato per l'esposizione debitoria della [REDACTED]; d) condannare la U [REDACTED] S.p.A., ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni diretti subiti dal sig. B [REDACTED] G [REDACTED] nella misura di € 14.000.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equo liquidarsi; ordinare alla U [REDACTED] S.p.A., a propria cura e spese, e) eventualmente compensare le reciproche pozioni di dare/avere tra le parti in causa;

in via istruttoria : come da foglio di p.c.

in ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avvocato [REDACTED] che si dichiara antistatario.

Per D [REDACTED] C [REDACTED]

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:

- preso atto che U [REDACTED] Spa e il signor D [REDACTED] C [REDACTED] hanno sottoscritto in data 13-14.07.2016 un accordo transattivo e che in data 16.09.2016 U [REDACTED] Spa ha notificato al procuratore costituito del signor C [REDACTED] D [REDACTED] atto di rinuncia all'azione e agli atti del giudizio ex art.306 cpc (depositato telematicamente) dichiarando di non aver più nulla a che pretendere nei confronti di D [REDACTED] C [REDACTED] per i titoli e le causali dedotti nel decreto ingiuntivo n.6392/2014 del Tribunale di Brescia, impegnandosi a non portare in esecuzione nei confronti di C [REDACTED] D [REDACTED] il predetto decreto ingiuntivo e rinunciare a spese compensate all'azione e agli atti del giudizio n.20936/2014 RG ai sensi dell'art.306 cpc nei confronti dello stesso e che in data 6.10.2016 D [REDACTED] C [REDACTED] ha notificato al procuratore costituito di U [REDACTED] Spa atto di accettazione della rinuncia all'azione e agli atti del giudizio n.20936/2014 RG ai sensi dell'art.306 cpc con



spese compensate tra le parti, dichiarare l'estinzione del processo limitatamente alle parti interessate dall'accordo transattivo, ferme restando le domande svolte dal signor D. [redacted] C. [redacted] nei confronti degli altri opposenti;

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:

- preso atto dell'accordo transattivo intercorso tra U. [redacted] Spa e il signor D. [redacted] C. [redacted] in data 13-14.07.2016, condannare i signori B. [redacted] G. [redacted], residente a Villa d'Adda (BG), [redacted], [redacted], C. [redacted] U. [redacted], residente a Meda (MB), [redacted], [redacted], F. [redacted] I. [redacted], residente a Bergamo, [redacted], e domiciliato a Bergamo, [redacted], [redacted], M. [redacted] G. [redacted], residente a Segrate (MI), [redacted], [redacted], e T. [redacted] M. [redacted], residente a Milano, [redacted], [redacted], ciascuno per la rispettiva porzione, a versare al signor C. [redacted] D. [redacted] ai sensi dell'art.1954 c.c. e, se del caso, ai sensi dell'art.1299, secondo comma, c.c., quanto dallo stesso corrisposto a U. [redacted] S.p.A. in forza della fideiussione del 10.11.20006 e dell'accordo transattivo del 13-14.07.2016, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

IN OGNI CASO:

- spese e compenso professionale di causa interamente rufusi.

Salvis Juribus.

Per I. [redacted] F. [redacted]

Parte opponente, sigg. F. [redacted] I. [redacted] dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove eventualmente formulate da controparte e per l'effetto chiede che l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis rejectis*, Voglia così giudicare:

in via principale e/o nel merito: A) annullare o revocare o dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, in quanto privo di ogni fondamento per tutti i motivi, sia in fatto, che in diritto, suesposti; B) accertare e dichiarare 1) la violazione, da parte di U. [redacted] S.p.A., dell'art. 1956, comma 1 cod. civ., avendo la stessa U. [redacted] S.p.A. concesso in data 20.11.2006 un'apertura di credito per € 38.000.000,00 alla garantita [redacted] s.r.l., ora fallita, pur essendo a conoscenza delle condizioni economiche della società garantita e, 2) accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inadempimento e contrarietà norme di legge ed a buona fede della condotta tenuta dalla U. [redacted] s.p.a. per l'effetto: a) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità del mutuo e della fideiussione omnibus ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., sottoscritta dal sig. I. [redacted] F. [redacted] in data 10.11.2006 con la conseguente



liberazione dell'attore opponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione; b) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità, anche parziale, della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. I [REDACTED] F [REDACTED], con la conseguente liberazione dell'attore opponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione, ai sensi dell'art. 1957, cod. civ., previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 6 della Fideiussione in quanto contraria all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge;

c) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. I [REDACTED] F [REDACTED] ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'attore opponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione;

d) statuire l'estinzione, l'invalidità, inefficacia e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. I [REDACTED] F [REDACTED] ex art. 1419 cod. civ., con la conseguente liberazione dell'attore opponente da tutte le obbligazioni garantite in forza del predetto contratto di fideiussione, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia degli artt. 6, 7, 8 e 9 della Fideiussione in quanto contrarie all'art. 1375 cod. civ. ed a norme di legge, in quanto violative della Legge 287/1990 e delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza e mercato e, quindi, contrastanti con norme inderogabili di ordine pubblico economico internazionale e comunitario, e, per l'effetto, annullare, revocare o dichiarare nullo e/o inefficace e/o invalido il decreto ingiuntivo opposto rigettando, in ogni caso, tutte le domande e le conclusioni avanzate dalla convenuta opposta poiché illegittime ed infondate in fatto e/o in diritto nonché sfornite di supporto probatorio

e) revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 6392/14 (R.G. n. 15091/2014), emesso dal Tribunale di Brescia in data 19.08.2014 e notificato in data 14.10.2014, non sussistendo, in ogni caso, alcun diritto di credito in capo alla U [REDACTED] S.p.A. nei confronti del sig. I [REDACTED] F [REDACTED] quale garante della [REDACTED] ora fallita.

Rigettare, in ogni caso, tutte le domande, conclusioni ed eccezioni proposte nei confronti dell'odierno esponente dalla convenuta opposta e dalle altre parti in causa per tutti i motivi indicati in atti o stabilire il minor importo eventualmente dovuto alla luce delle risultanze di causa;

in via subordinata nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettare le istanze formulate in via principale, per effetto della transazione conclusa tra U [REDACTED] s.p.a. e C [REDACTED] D [REDACTED], il sig. F [REDACTED] I [REDACTED] dichiara di volerne usufruire ex art. 1304, comma 1° cod. civ. con conseguente venir meno dell'intero debito vantato dall'ingiungente; in ulteriore subordine, determinare il minor importo eventualmente dovuto dall'esponente, detraendo l'intera quota di debito di pertinenza del sig. C [REDACTED] D [REDACTED]

in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare la violazione, da parte della U [REDACTED] S.p.A., dei doveri di correttezza e buona fede, ex art 1956 c.c., nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con il sig. I [REDACTED] F [REDACTED], nella sua qualità di fideiussore della [REDACTED] ora fallita; b) accertare e dichiarare



l'inadempimento della U [REDACTED] S.p.A., alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di fidejussione sottoscritto dal sig. I [REDACTED] F [REDACTED] nell'interesse della [REDACTED], ora fallita; c) accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte di U [REDACTED] S.p.A., alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, del nominativo del sig. I [REDACTED] F [REDACTED] quale coobbligato per l'esposizione debitoria della [REDACTED]; d) condannare la U [REDACTED] S.p.A., ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni diretti subiti dal sig. I [REDACTED] F [REDACTED] nella misura di € 14.000.000,00 o in quella maggiore o minore che il Giudice riterrà equo liquidarsi; ordinare alla U [REDACTED] S.p.A., a propria cura e spese, di provvedere alla cancellazione del nominativo del sig. I [REDACTED] F [REDACTED] dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia; e) eventualmente compensare le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa;

in via istruttoria: come da foglio di p.c.

in ogni caso: rifusione integrale delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'avvocato [REDACTED] che si dichiara antistatario.

Per U [REDACTED] S.p.A.

Piaccia al Tribunale Ill.mo;

- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- previa, ove occorra, declaratoria di conversione ex art. 1424 c.c., del Mutuo oggetto di causa da mutuo fondiario a mutuo ordinario ipotecario;

in via principale:

- respingersi le opposizioni proposte da U [REDACTED] C [REDACTED], I [REDACTED] F [REDACTED], G [REDACTED] B [REDACTED] (ed ora l'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. G [REDACTED] B [REDACTED], collettivamente e impersonalmente), G [REDACTED] M [REDACTED] e M [REDACTED] T [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 6392/2014, del Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 agosto 2014 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- in subordine, condannare l'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi, collettivamente e impersonalmente, di G [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED], con ultimo domicilio del defunto in Villa d'Adda (BG), [REDACTED], U [REDACTED] C [REDACTED] [REDACTED],

residente in Meda (MB), [REDACTED], I [REDACTED] F [REDACTED] [REDACTED], residente in Bergamo, [REDACTED] G [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED], residente in Segrate (MI), [REDACTED] e M [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED], residente in Milano, [REDACTED]

[REDACTED], a pagare a O [REDACTED] s.r.l. e per essa, quale mandataria, P [REDACTED] s.p.a., in via solidale fra loro (nei limiti della somma di € 14.527.740,67), al netto della quota di debito in capo al sig. D [REDACTED] C [REDACTED] e della somma di euro 1.425.000,00 incassata da O [REDACTED] s.r.l. in data 28 gennaio 2018, le seguenti somme:



quanto all'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. G. [REDACTED] B. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) n. 0906/2014
 [REDACTED], collettivamente e impersonalmente, € 14.527.740,67; Repert. n. 1260/2023 del 23/02/2023

quanto a U. [REDACTED] C. [REDACTED], € 14.809.135,67;

quanto a I. [REDACTED] F. [REDACTED], € 14.809.135,67;

quanto a G. [REDACTED] M. [REDACTED], € 18.255.870,60;

quanto a M. [REDACTED] T. [REDACTED], € 18.255.870,60;

oltre interessi legali dalla rispettiva data di messa in mora sino al saldo;

in ogni caso:

- senza accettare il contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda *ex adverso* svolta, anche di carattere istruttorio;
- con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge.

Per l'intervenuta

Piaccia al Tribunale Ill.mo;

- disattese ogni contraria istanza (anche istruttoria), eccezione, deduzione e domande rivolte nei propri confronti, e segnatamente a quelle aventi ad oggetto pretese restitutorie e/o risarcitorie nei confronti della cedente, sulle quali dichiara di non accettare il contraddittorio e di non subentrare nella posizione della cedente, a cui debbono continuare ad essere rivolte,

- previa, ove occorra, declaratoria di conversione ex art. 1424 c.c., del Mutuo oggetto di causa da mutuo fondiario a mutuo ordinario ipotecario;

in via principale:

- respingersi le opposizioni proposte da U. [REDACTED] C. [REDACTED], I. [REDACTED] F. [REDACTED], G. [REDACTED] B. [REDACTED] (ed ora l'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. G. [REDACTED] B. [REDACTED], collettivamente e impersonalmente), G. [REDACTED] M. [REDACTED] e M. [REDACTED] T. [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 6392/2014 del Giudice del Tribunale di Brescia in data 19 agosto 2014 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- in subordine, condannare l'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi, collettivamente e impersonalmente, di G. [REDACTED] B. [REDACTED] con ultimo domicilio del defunto in Villa d'Adda (BG), [REDACTED], U. [REDACTED] C. [REDACTED], residente in Meda (MB), [REDACTED], I. [REDACTED] F. [REDACTED], residente in Bergamo, [REDACTED], G. [REDACTED] M. [REDACTED], residente in Segrate (MI), [REDACTED] e M. [REDACTED] T. [REDACTED], residente in Milano, [REDACTED] a pagare a O. [REDACTED] s.r.l. e per essa, quale mandataria, P. [REDACTED] s.p.a., in via



solidale fra loro (nei limiti della somma di € 14.527.740,67), al netto della quota di debito in capo al sig. D. [REDACTED] C. [REDACTED] e della somma di euro 1.425.000,00 incassata da C. [REDACTED] s.r.l. in data 28 gennaio 2018, le seguenti somme:

quanto all'Eredità Giacente, in persona del curatore e/o degli eredi del sig. G. [REDACTED] B. [REDACTED] [REDACTED], collettivamente e impersonalmente, € 14.527.740,67;

quanto a U. [REDACTED] C. [REDACTED] [REDACTED], € 14.809.135,67;

quanto a L. [REDACTED] F. [REDACTED] [REDACTED], € 14.809.135,67;

quanto a G. [REDACTED] M. [REDACTED] [REDACTED], € 18.255.870,60;

quanto a M. [REDACTED] T. [REDACTED] [REDACTED], € 18.255.870,60;

oltre interessi legali dalla rispettiva data di messa in mora sino al saldo;

in ogni caso:

- senza accettare il contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda *ex adverso* svolta, anche di carattere istruttorio;
- con vittoria di spese di giudizio, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge..

FATTO E PROCESSO

G. [REDACTED] B. [REDACTED], U. [REDACTED] C. [REDACTED], D. [REDACTED] C. [REDACTED], L. [REDACTED] F. [REDACTED], G. [REDACTED] M. [REDACTED] e M. [REDACTED] Trombin, opposenti, hanno stipulato il 10.11.2006 una fideiussione *omnibus* per l'importo massimo di € 38.000.000,00 a garanzia dei crediti vantati dalla banca [REDACTED] (poi incorporata in U. [REDACTED] S.p.A., "U. [REDACTED]") nei confronti della debitrice principale [REDACTED] s.r.l. (" [REDACTED? ")), correntista e mutuataria. Quest'ultima ha stipulato in data 20.11.2006 un contratto di mutuo fondiario per la somma di € 38.000.000,00 – di cui effettivamente erogati € 18.929.700,00 - finalizzato all'acquisto di area industriale e alla realizzazione di un progetto immobiliare.

Alla data del 13.2.2014 [REDACTED] risultava debitrice della banca delle seguenti somme: 1) € 19.665.064,00, di cui € 18.929.700,00 per capitale e il residuo per interessi, a titolo di mutuo; 2) € 1.109.090,32 quale saldo del conto corrente n. 34312-100384848, già conto corrente n. 60085/51, aperto con contratto del 14.11.2006, che regolava l'affidamento concesso in data 12.3.2007, prorogato in data 16.02.2011 fino al 30.9.2011; 3) € 2.000.000,00, quale saldo del conto corrente n. 1708051, a fronte dell'affidamento concesso in data 4.08.2008 e prorogato in data 6.05.2011 fino al 31.7.2011; per un totale di € 22.774.154,30.

[REDACTED] è stata dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo il 13.2.2014.

La banca ha rivolto la sua pretesa monitoria nei confronti dei fideiussori nella misura massima di € 22.774.154,00, con richiesta di pagamento in solido per importi inferiori nei confronti di C. [REDACTED], F. [REDACTED]



B [REDACTED], C [REDACTED] in ragione del recesso da parte degli stessi dal rapporto di garanzia in un momento in cui era minore l'esposizione debitoria maturata da [REDACTED].

Ciascuno dei fideiussori ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 6392/2014, immediatamente esecutivo, e i giudizi sono stati riuniti.

A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno invocato:

- a) la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto il regolamento contrattuale contiene clausole di reviviscenza, di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957 c.c. che sono riprodottrici di quelle censurate dalla banca d'Italia;
- b) la nullità del contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 ss. d.lgs. 385/1993, per contrarietà alla disciplina bancaria, stante l'asserito mancato rispetto del rapporto tra capitale mutuato e valore del bene ipotecato;
- c) la nullità del mutuo per usurarietà;
- d) la nullità della fideiussione asseritamente derivante dall'abusiva concessione del credito ravvisata nelle progressive erogazioni parziali di mutuo;
- e) la liberazione dalla fideiussione ex art. 1956 c.c. e comunque per mancato rispetto del canone di buona fede da parte di U [REDACTED];
- f) la liberazione della fideiussione ex art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine decadenziale nell'esercizio delle pretese creditorie;
- g) l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., stante l'omessa informazione al garante circa l'effettuazione delle erogazioni parziali e dell'esposizione della debitrice principale (eccezione sollevata dagli oppositori C [REDACTED] e C [REDACTED]);
- h) la nullità della clausola n. 9 della Fideiussione (eccezione sollevata dall'opponente C [REDACTED]; U [REDACTED] ha chiesto il rigetto delle opposizioni.

Nelle more del giudizio: - U [REDACTED] e D [REDACTED] C [REDACTED] il 14.7.2016 hanno stipulato una transazione, la cui asserita efficacia liberatoria è stata invocata dagli altri oppositori; - G [REDACTED] B [REDACTED] è deceduto. Il giudizio è stato riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità e, successivamente, preso atto dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte degli stessi, nei confronti della curatela dell'eredità giacente, la quale ha fatto propria l'opposizione originariamente proposta da B [REDACTED] - il credito litigioso è stato ceduto da U [REDACTED] a C [REDACTED] S.r.l., la quale è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. tramite la propria mandataria P [REDACTED] S.p.A., facendo valere le ragioni dell'opposta; - la cessionaria in data 24.1.2018 a seguito dell'omologazione del concordato fallimentare di [REDACTED] ha percepito la somma di € 1.425.000,00.



La banca e l'intervenuta hanno chiesto il rigetto dell'opposizione e ridotto le pretese creditorie in misura corrispondente alla quota oggetto di transazione e alla somma ricevuta dalla cessionaria.

In via riconvenzionale, gli opposenti F [REDACTED], B [REDACTED], M [REDACTED] e Trombin hanno chiesto la condanna di U [REDACTED] ex artt. 2043 e 2059 c.c. al risarcimento del danno asseritamente derivante dall'avvenuta segnalazione illegittima alla centrale rischi; C [REDACTED] ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. a fronte dell'inadempimento di U [REDACTED]; C [REDACTED] ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall'avvenuta violazione della disciplina antitrust.

C [REDACTED] ha chiesto la condanna degli altri condebitori al pagamento di quanto dovuto in via di regresso.

La causa, devoluta alla cognizione, *ratione temporis*, di questa sezione specializzata in materia d'impresa in ragione della dedotta violazione della normativa antitrust, è stata rimessa al collegio per la decisione sulla base dei documenti prodotti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti che vengono specificati.

Sugli effetti della transazione stipulata da C [REDACTED] nei confronti degli altri condebitori in solido

Gli opposenti hanno invocato l'efficacia liberatoria della transazione stipulata tra U [REDACTED] e Dario C [REDACTED]. Al riguardo osserva il collegio che, come recentemente ribadito anche da Cass. civ. Sez. I Ord., 03/03/2022, n. 7094 "L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne".

Nel caso in esame l'oggetto della transazione stipulata tra C [REDACTED] e U [REDACTED] deve intendersi circoscritto alla quota disponibile del singolo fideiussore, posto che, come risulta dall'art. 7 transazione, "la transazione della controversia è da intendersi esclusivamente riferita a D [REDACTED] C [REDACTED] e il presente accordo non produce effetto nei confronti degli altri debitori ingiunti, i quali restano solidalmente obbligati nei confronti di U [REDACTED] per quanto di rispettiva ragione, in forza del decreto ingiuntivo..."

Atteso che l'oggetto del negozio transattivo è limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, l'art. 1304 c.c. non trova applicazione; per effetto del negozio, invece, il debito solidale viene ridotto



dell'importo corrispondente alla quota transatta, nella misura che verrà in seguito specificato, con scioglimento del vincolo solidale tra C [redacted] e gli altri condebitori.

Sulla qualificazione del contratto di garanzia

U [redacted] ha dedotto che il contratto stipulato dagli odierni opposenti è un contratto autonomo di garanzia, e non una fideiussione, ciò che determinerebbe l'impossibilità per i garanti di sollevare contestazioni in ordine alla validità del rapporto principale. In proposito rileva il collegio che il regolamento negoziale all'art. 7 prevede sì l'obbligo di pagare "a prima richiesta", ma al contempo ammette implicitamente la facoltà dei garanti di sollevare eccezioni in merito al rapporto garantito, come si evince dal riferimento alla possibilità di proporre opposizione ("il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente a prima richiesta... anche in caso di opposizione"). La natura accessoria, e non autonoma, del contratto di garanzia è poi confermata dal fatto che la previsione dell'obbligo del fideiussore di pagare "a semplice richiesta" non è assistita dalla formula "senza eccezioni" o da riferimenti equivalenti. A fronte dei rilievi mossi, deve ritenersi assorbita l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 9 fideiussione relativa alla previsione di una garanzia "a prima richiesta".

Sulla nullità della fideiussione derivante dalla violazione della normativa *antitrust*

Gli opposenti (in particolare C [redacted] e C [redacted]) hanno dedotto che la fideiussione *omnibus* è nulla in quanto contenente clausole di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e, soprattutto, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. riproduttive di quelle contenute nel noto schema elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane e ritenute dalla Banca d'Italia contrarie alla disciplina antitrust. Come noto, il vizio che colpisce le clausole della fideiussione riproduttive del contenuto del modulo ABI integra, alla ricorrenza di determinati presupposti, un'ipotesi di nullità "virtuale" ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà diretta a norme imperative di ordine pubblico economico. Ciò in quanto il contratto finale tra imprenditore e consumatore costituisce il compimento stesso dell'intesa anti competitiva tra imprenditori, sicché esso stesso è colpito da nullità, ponendosi in contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza. In questo contesto, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, ha stabilito che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI in un dato arco temporale (ottobre 2002- maggio 2005) per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), si pongono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 nella misura in cui le disposizioni ivi contenute vengono applicate in modo uniforme.

Nel caso in esame, il regolamento negoziale riproduce pedissequamente le clausole censurate dalla banca d'Italia con il provvedimento citato n. 55 del 2 maggio 2005, collocandosi in effetti, sotto il profilo temporale, in un momento immediatamente prossimo rispetto a quello oggetto di accertamento. Richiamati



i noti principi espressi da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 30/12/2021, n. 41994, reputa il tribunale che la fideiussione sottoscritta dagli odierni opposenti costituisca l'esito, a valle, di un'intesa anticoncorrenziale, talché in definitiva deve essere affermata la nullità parziale – e non assoluta, come invece sostenuto dagli opposenti - del contratto per violazione della normativa antitrust in relazione all'art. 2 (reviviscenza), 6 (deroga 1957 c.c.), 8 (sopravvivenza) del regolamento negoziale.

Resta da valutare l'incidenza della nullità delle citate clausole nella presente vicenda.

Nessuna allegazione è dato rinvenire con riferimento alla clausola di reviviscenza. Quanto alla clausola di sopravvivenza, accertata la sua nullità, deve escludersi che il garante sia tenuto a restituire anche nell'ipotesi di nullità del rapporto principale le somme erogate.

Occorre dunque esaminare partitamente le censure sulla validità del rapporto sollevate dagli opposenti.

Sull'asserita nullità del mutuo per superamento dell'importo finanziabile

Gli attori hanno dedotto l'invalidità della fideiussione in ragione dell'asserita nullità del mutuo discendente dal superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993. In proposito è sufficiente evidenziare che, come affermato da Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16.11.2022, n. 33719 “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto”

Nella presente vicenda, pertanto, risulta assorbito l'esame sul dedotto superamento del limite finanziabile, dal momento che la questione è insuscettibile di dar luogo a nullità del rapporto principale.

Sull'asserita nullità del mutuo per concessione abusiva del credito

Secondo parte opponente l'erogazione delle *tranche* di mutuo in favore di [REDACTED] nonostante i ritardi nell'esecuzione dell'opera avrebbe integrato un'abusiva concessione del credito da parte della banca, da cui discenderebbe, nell'impostazione attorea, la nullità del rapporto principale. Al riguardo si osserva che, secondo quanto affermato da Cass. civ. Sez. I Ord., 30/06/2021, n. 18610 e Cass. civ. Sez. I Ord., 14/09/2021, n. 24725 cui ha aderito anche Cass. civ. Sez. III, Ord., 18-01-2023, n. 1387, la concessione abusiva di credito individua "l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in stato di insolvenza o comunque di crisi conclamata". Secondo la giurisprudenza di legittimità citata, “L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà



economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”.

Nel caso in esame rileva il collegio che gli oppositori non hanno allegato alcunché di pertinente in ordine alla situazione di crisi della debitrice principale; la doglianza attorea risulta semmai incentrata sulla prospettata incongruenza tra l'entità delle somme erogate dalla mutuante e il ben più ridotto valore dell'opera realizzata mediante l'utilizzo di quelle somme. La circostanza, peraltro genericamente affermata, risulta inconferente rispetto alla fattispecie dedotta, attenendo essa, al più, al profilo dei ritardi nell'esecuzione dell'opera, e non a quello delle difficoltà economico finanziarie della debitrice principale. Ad ogni modo, l'abusiva concessione del credito non comporta in ogni caso alcuna nullità del rapporto principale, dando semmai luogo a risarcimento del danno.

Sull'asserita estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c. e 1955 c.c.

Le medesime deduzioni relative alla concessione abusiva del credito sono state poste a fondamento dell'invocata estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c. per asserita violazione della buona fede da parte della banca mutuataria; tale violazione è stata ravvisata: 1) nell'aver continuato la banca a prestare denaro in più occasioni nonostante lo stato di avanzamento dei lavori fosse incompatibile con l'ultimazione degli stessi nei tempi previsti, nonché; 2) nell'aver omesso la banca di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di erogare le tranches di mutuo e nell'aver omesso di comunicare l'avvenuta erogazione delle *tranche* di mutuo e la misura dell'esposizione debitoria di [REDACTED] a quelle date.

Sul tema si osserva che, come recentemente ribadito anche da Cass. civ. Sez. I Ord., 24/11/2022, n. 34685, “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione dalla garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito”. In proposito risultano assorbenti le considerazioni già svolte in ordine alla mancata allegazione di un peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale al momento delle erogazioni di denaro contestate. Deve semmai rilevarsi che al momento dell'erogazione delle varie *tranche* di mutuo (ultima al 22.7.2011) [REDACTED] risultava regolarmente adempiente nel pagamento delle singole rate (prima rata insoluta 1.12.2011), circostanza per l'appunto scarsamente compatibile con il peggioramento delle condizioni richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. ai fini della liberazione dalla garanzia.



Nel caso in esame, poi, non può nemmeno ritenersi esigibile in capo alla banca un onere specifico di richiedere la preventiva autorizzazione del fideiussore, dal momento che: a) le somme complessivamente erogate nelle varie *tranche* sono inferiori di quasi 20 milioni di euro rispetto alla somma complessivamente promessa in mutuo (38 milioni), esattamente coincidente con l'importo massimo garantito nella fideiussione; b) tutti i fideiussori erano direttamente o indirettamente partecipi dell'intera operazione economica di [REDACTED], talché deve concludersi che, coesistendo nelle stesse persone le qualità di fideiussore e di amministratore o socio della società, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione stessa del credito. Nella presente vicenda, per quanto emerge dalle allegazioni e dalle visure camerali offerte, tutti i garanti erano soci della debitrice principale in ragione della titolarità di partecipazioni in [REDACTED] S.r.l. (titolare del 51% del capitale sociale di [REDACTED] - di cui era amministratore C [REDACTED] - e in [REDACTED] S.r.l. (titolare del 49% del capitale sociale di [REDACTED] - di cui era amministratore C [REDACTED]); rileva poi il tribunale che T [REDACTED], F [REDACTED], B [REDACTED] e C [REDACTED] sono stati addirittura componenti dell'organo gestorio di [REDACTED]. Sulla scorta delle considerazioni formulate, appaiono ai limiti della temerarietà le affermazioni attoree secondo cui i garanti non avrebbero avuto notizia dell'erogazione delle *tranche* del mutuo né dell'esposizione debitoria della debitrice principale (circostanze comunque irrilevanti rispetto alla fattispecie di cui all'art. 1956 c.c.).

Gli opposenti C [REDACTED] e C [REDACTED] hanno altresì invocato la mancata comunicazione dell'ultima erogazione di denaro da parte della banca e la mancata comunicazione dell'esposizione debitoria come causa di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c.

Sulla questione osserva il collegio che, come recentemente ribadito da Cass. civ. Sez. III Ord., 19/02/2020, n. 4175 "Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore".

Nel caso in esame - assorbente il rilievo per cui non si è verificata alcuna perdita nel diritto di surrogazione o regresso - osserva il collegio che le circostanze dedotte dagli opposenti sono inconferenti rispetto alla fattispecie dedotta.



Sull'asserita usurarietà dei rapporti garantiti

Le allegazioni sul punto, avanzate essenzialmente da C. [REDACTED], sono del tutto generiche, risultando esse circoscritte alla mera affermazione dell'illiceità del fenomeno generale dell'usura; in concreto non è stato indicato quale dei rapporti bancari garantiti sarebbe stato colpito da usura, né risulta dedotto quale sarebbe stato il tasso effettivamente applicato in misura superiore rispetto al t.s.u. di riferimento per la determinata operazione economica.

Esaurito l'esame delle censure sulla validità del rapporto principale, imposto dall'accertata nullità della clausola di sopravvivenza della fideiussione per violazione della normativa antitrust, resta da esaminare l'incidenza nella presente causa della nullità parziale, sempre per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.

Sulla decadenza dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c.

L'accertata nullità parziale comporta l'applicabilità del termine decadenziale semestrale per l'esercizio della facoltà di U. [REDACTED] di rivolgere, nei confronti dei fideiussori, le pretese creditorie derivanti dai rapporti bancari di [REDACTED].

Con riguardo ai rapporti bancari relativi ai conti correnti assistiti da apertura di credito, i convenuti hanno correttamente individuato – sia pur con allegazioni non sempre chiare - quale *dies a quo* del termine semestrale di decadenza quello di scadenza naturale delle due distinte aperture (31.7.2011, 30.9.2011). Dalle allegazioni e produzioni documentali si ricava che la banca non ha tempestivamente assolto all'onere di rivolgere le sue pretese nei confronti della debitrice principale, risultando soltanto proposta la domanda di ammissione al passivo del fallimento [REDACTED] ex art. 93 l.f. in data 18.4.2014.

In definitiva, deve concludersi sul punto che la banca sia decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. dalla facoltà di rivolgere le pretese creditorie relative ai rapporti in questione nei confronti degli odierni opposenti.

Con riferimento al contratto di mutuo, i convenuti hanno individuato quale *dies a quo* del termine decadenziale semestrale ex art. 1957 c.c. quello dell'1.12.2009, originariamente indicato nel regolamento negoziale quale termine per il completamento dell'opera da realizzare mediante le somme mutate, nonché termine entro cui sarebbe dovuta avvenire l'ultima erogazione di denaro da parte della banca. Al riguardo osserva il collegio che le deduzioni degli opposenti sono inconferenti, posto che il *dies a quo* deve essere individuato nel momento in cui il debito diviene esigibile. In assenza di allegazioni circa l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di avvenuta risoluzione del contratto, osserva il tribunale che in materia di mutuo, come da orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità,



Cass. civ. Sez. III, 06/02/2004, n. 2301, “La decadenza dalla fideiussione, ex art. 1957 c.c., può verificarsi - se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche - in relazione a ciascuna scadenza, se ogni ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Ma se l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto nel caso di mutuo, avendo questo carattere di contratto di durata, le diverse rate in cui il dovere di restituzione è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione con la conseguenza che il termine dell'art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata.

Dal regolamento negoziale tra [redacted] e la banca risulta che il mutuo, concluso nel 2006, aveva durata trentennale, talché la scadenza naturale dell'obbligazione restitutoria (2036) non rileva ai fini dell'invocato decorso del termine decadenziale ex art. 1957 c.c.; né rileva, per le ragioni sopra esposte, il termine – pur prospettato dagli oppositori - di scadenza della prima rata di mutuo rimasta insoluta (1.12.2011), proprio perché la suddivisione del mutuo in rate non comporta alcun frazionamento del debito in una serie di obbligazioni autonome. Ai fini dell'individuazione del *dies a quo* del termine decadenziale ex art. 1957 c.c. rileva semmai l'art. 55, comma 2 l.f., ai sensi del quale i debiti pecuniari del fallito (come quelli relativi alla restituzione del mutuo) si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data di dichiarazione del fallimento, che per [redacted] è avvenuta il 13.2.2014. Posto che, come già anticipato, la domanda della banca di ammissione al passivo per le somme dovute a titolo di mutuo è stata depositata il 18.4.2014 (circa due mesi dopo la data di fallimento), deve ritenersi che la banca non sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Sulle domande risarcitorie proposte da F. [redacted], B. [redacted], M. [redacted] e Trombin

Gli oppositori menzionati hanno proposto varie domande risarcitorie “ex art. 2043 e 2059 c.c.” nei confronti dell'opposta. A fondamento delle stesse, hanno dedotto innanzitutto inadempimenti non meglio precisati, nonché la violazione della buona fede, sostanzialmente riconducibili: 1) alla mancata richiesta da parte della banca di autorizzazione a far credito a [redacted], nonché; 2) alla dedotta abusiva concessione di credito. Stante l'infondatezza delle deduzioni attoree sulla questione per le ragioni già esposte, non meritano accoglimento le relative domande risarcitorie.

Ancora, sono infondate le domande di risarcimento del danno discendente dalla ritenuta illegittimità della segnalazione dei fideiussori in centrale rischi, attesa la sussistenza del debito nei confronti di U. [redacted] e, conseguentemente, la legittimità della segnalazione in centrale rischi.

Del pari, sono infondate le domande di risarcimento del danno asseritamente discendente dalla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, non essendo stato nemmeno allegata – e tantomeno



dimostrata - l'esistenza di un pregiudizio derivante da contrattazione priva di alternative per effetto di collusione tra gli imprenditori del settore.

Sulle somme dovute dai fideiussori

A fronte dell'accoglimento dell'opposizione, ancorché in misura del tutto parziale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

La transazione tra C [REDACTED] e U [REDACTED] comporta per quest'ultimo il sopravvenuto difetto di interesse ad agire in opposizione, oltre che lo scioglimento del vincolo di solidarietà con gli altri condebitori, che rimangono obbligati in solido fino a concorrenza dell'importo che si determina come segue.

Dalla somma complessivamente ingiunta ai fideiussori di € 22.774.154,00 devono essere detratte innanzitutto le somme richieste a titolo di apertura di credito (€ 1.109.090,00 per il conto corrente 34312/100384848 ed € 2.000.000,00 per il conto corrente n. 1708051). Dalla somma risultante dalla sottrazione riferita (€ 19.665.064,00) deve essere ulteriormente sottratta, per le ragioni sopra esposte, la quota transata da C [REDACTED] (1/6 di € 18.559.700,00, ossia € 3.093.283,33). Dalla somma così ottenuta (€ 15.466.416,70) occorre decurtare l'importo di € 1.425.000,00, il cui pagamento deve essere imputato ai sensi dell'art. 1193 c.c. al debito di [REDACTED] relativo al mutuo (essendo questo il debito già scaduto maggiormente oneroso rispetto ai debiti scaduti ugualmente garantiti - dalla fideiussione omnibus - relativi alle aperture di credito).

Dalle considerazioni svolte discende, in definitiva, che la curatela dell'eredità giacente B [REDACTED], C [REDACTED], F [REDACTED], M [REDACTED] Trombin sono tenuti a pagare in solido tra loro a U [REDACTED] la somma risultante di € 14.041.416,70 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda monitoria.

Sulle spese

Le spese vengono liquidate secondo le tabelle ministeriali applicabili *ratione temporis* in € 40.000,00 per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, con cinque aumenti del 10% per un totale di € 36.167,23 in ragione dell'effettivo valore della controversia individuato sulla base della somma per cui è condanna, e un ulteriore aumento del 10% circa in ragione della pluralità di parti, talune delle quali assistite dai medesimi difensori), oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza sostanziale. Stante l'accoglimento in minima parte delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato (rimanendo a carico dell'opposta le spese della fase monitoria) e le spese del giudizio di opposizione devono essere poste a carico degli opposenti curatela eredità giacente B [REDACTED], C [REDACTED], F [REDACTED], M [REDACTED] Trombin in misura pari per ciascuno a 4/5 e compensate per la residua quota. Attesa l'identità dei difensori



di opposta e intervenuta nonché delle loro difese, le spese dovranno essere corrisposte alla banca e alla cessionaria del credito in solido tra loro.

Devono essere compensate le spese tra C [REDACTED] e U [REDACTED], avuto riguardo all'accordo transattivo raggiunto.

A fronte delle domande di regresso avanzate da C [REDACTED] verso gli altri condebitori – infondate – nessuna difesa specifica o domanda di rigetto è stata proposta da questi ultimi, talché sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di D [REDACTED] C [REDACTED]

dichiara la nullità parziale del contratto di fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c.;

rigetta le ulteriori domande degli opposenti;

revoca il decreto ingiuntivo impugnato;

condanna la curatela dell'eredità giacente di G [REDACTED] B [REDACTED] U [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED] M [REDACTED], M [REDACTED] T [REDACTED] al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 14.041.416,70 oltre interessi come in parte motiva in favore dell'opposta, con effetti ex art. 111, comma 3, c.p.c. nei confronti dell'intervenuta;

liquida le spese in € 40.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna la curatela dell'eredità giacente di G [REDACTED] B [REDACTED] U [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED] M [REDACTED], M [REDACTED] T [REDACTED] al pagamento, per ciascuno, di 4/5 delle spese liquidate come sopra, e conseguentemente condanna ciascuno di loro al pagamento di € 32.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore dell'opposta e dell'intervenuta, in solido tra loro;

compensa le spese per il residuo 1/5;

compensa le spese tra D [REDACTED] C [REDACTED] da un lato, e gli altri opposenti, dall'altro.

Brescia, 16.2.2023

Il giudice est.

[REDACTED]

Il presidente

[REDACTED]

